



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia Conte Giuseppe c/ AMAT

L'anno duemilauno, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA (a.g.)

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la nota del Capo Area Legale del giorno 11/05/2001, prot. n° 6046;
viste le disposizioni impartite agli Uffici dal Presidente in data 14/05/2001, in virtù dei poteri conferiti allo stesso con deliberazione n° 3/2001
propone

- a) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 04/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Conte Giuseppe c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6046 (all. n°1);
- b) di ratificare il pagamento della sorte capitale di £ 1.784.145 in favore del Conte Giuseppe, nonché delle spese legali, quantificate in £ 600.000 oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001.

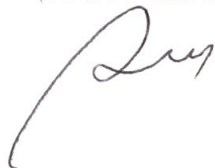
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 04/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Conte Giuseppe c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6046 (all. n°1);
- di ratificare il pagamento della sorte capitale di £ 1.784.145 in favore del Conte Giuseppe, nonché delle spese legali, quantificate in £ 600.000, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001.
- di imputare la suindicata spesa sul bilancio di previsione 2001, relativamente alla sorte capitale alla voce "Spese del personale" e, relativamente alle spese legali, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi".

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





O.d.G. del 23/05/2001

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°2**

Deliberazione n° 38 /2001

del 23/05/2001

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia Conte Giuseppe c/ AMAT

Ufficio proponente: Area Legale

ALLEGATI/NOTE:

1) Nota a firma del Capo Area Legale del giorno 11/05/2001, prot. n° 6046

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la nota del Capo Area Legale del giorno 11/05/2001, prot. n° 6046;
viste le disposizioni impartite agli Uffici dal Presidente in data 14/05/2001, in virtù dei poteri conferiti allo stesso con deliberazione n° 3/2001;

propone

A) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 04/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Conte Giuseppe c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6046 (all. n°1);

B) di ratificare il pagamento della sorte capitale di £ 1.784.145 in favore del Conte Giuseppe, nonché delle spese legali, quantificate in £ 600.000 oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001.

Il Capo Area

Il Dirigente Amm/ro-Tecnico

Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti

DELIBERA

- A) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 04/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Conte Giuseppe c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6046 (all. n°1);
 - B) di ratificare il pagamento della sorte capitale di £ 1.784.145 in favore del Conte Giuseppe, nonché delle spese legali, quantificate in £ 600.000, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001.
 - C) di imputare la suindicata spesa sul bilancio di previsione 2001, relativamente alla sorte capitale alla voce "Spese del personale" e, relativamente alle spese legali, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi".
- 

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO	
Prot. n° 6046	
del 11 MAG. 2001	
V. Presidente	
Cons. re	☐
Dirigente Amm. vo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
Conto n°	

* Vista l'urgenza, emiti
i poteri conferiti con
deliberazione n. 3/2001
di spesa: 1) il pagamento
per legali; 2) il pagamento
Taranto, 09/05/2001
a favore del ricorrente;
3) deliberazione a
carico per
il conto.
Al Presidente
Al Direttore
SEDE
16-5-2001

Oggetto: Conte Giuseppe c/ AMAT/ inclusione dello straordinario nel calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

Il giorno 4 maggio 2001 ho discusso, dinanzi al Dr. Cosimo Magazzino, la causa in oggetto indicata.

Il Conte, con ricorso notificato in data 18/05/1998, ha chiesto che gli fossero rideterminati l'indennità di anzianità ed il trattamento di fine rapporto con l'inclusione delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario.

Per quanto attiene al periodo successivo al 1° giugno 1982 (data di entrata in vigore della Legge n° 297/1982) indicava in £ 4.460.363, oltre interessi e rivalutazione, la somma da includere nel calcolo del TFR, mentre per il periodo precedente chiedeva che fosse nominato un CTU per la quantificazione delle somme spettanti.

Allegava al ricorso i cedolini paga relativi alle retribuzioni percepite nel periodo giugno 1982/dicembre 1994 (data di quiescenza), mentre nulla documentava in merito alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo precedente.

01.05.01

La sottoscritta ha eccepito che il lavoro straordinario effettuato dal Conte avveniva con modalità del tutto occasionali e non certamente in modo normale e stabilizzato (tanto si deduceva dal numero estremamente variabile delle ore di lavoro straordinario prestato nei vari periodi dell'anno), pertanto giustamente l'Azienda non aveva incluso i suddetti compensi nella base di calcolo del TFR.

Relativamente alla richiesta di rideterminazione dell'indennità di anzianità è stato rilevato che non vi era prova in atti della circostanza che il ricorrente avesse svolto lavoro straordinario, pertanto tale capo della domanda doveva essere dichiarato nullo e/o inammissibile.

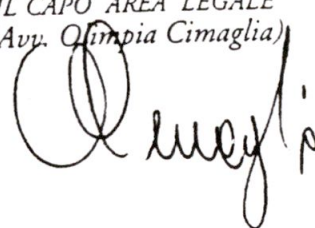
Il Giudice, con dispositivo del 04/05/2001, ha parzialmente accolto il ricorso, condannando l'Azienda a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di £ 1.784.145, ivi compresi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché la somma di £ 600.000, di cui £ 360.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CAP in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis, procuratore anticipatario.

Le trasmetto, in allegato, il suddetto dispositivo di sentenza, evidenziandoLe che trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, per cui è necessario che si provveda immediatamente al pagamento delle somme indicate, al fine di evitare il ricorso a procedure esecutive.

Sarà mia cura trasmetterLe la sentenza non appena la stessa sarà depositata.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 4/5/81 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia *di lavoro*, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 3/4/88 da:

CONTE Giuseppe

rappr. e dif. dall'Avv. G. DE CATALDIS

- Ricorrente -

"A.M.A.T.", in persona del legale rapp. p.t.
contro
rappr. e dif. dall'Avv. D. EMAGLIA

- Convenuto -

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ~~la~~ convenuto a pagare in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di £. 1.784.145, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2. condanna, altresì, ~~la~~ convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £. 600.000, di cui £. 360.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. DE CATALDIS, procuratore anticipatorio.

Taranto, 4/5/81

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Cosimo ROCHIRA)

IL CANCELLIERE